

Causa Di Ieso c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 3 luglio 2007 (ricorso n. 10347/02)

(constata la violazione degli articoli 8, 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ad un equo processo ed alla protezione della proprietà, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), anche sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) CEDU invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento. Il ricorrente lamentava in particolare che per tutta la durata della procedura di fallimento non aveva potuto ricostituire la sua società, ricoprire cariche di responsabilità, di stare in giudizio, aprire un conto corrente, né essere titolare di un contratto di locazione per evitare le violazioni del proprio domicilio da parte degli organi del fallimento.

Diritto. La Corte, dopo aver preliminarmente statuito che le doglianze relative alla capacità di stare in giudizio sarebbero state dalla stessa esaminate sotto il profilo del diritto ad un tribunale di cui all'art. 6 par. 1 CEDU, mentre quelle relative all'impossibilità per il fallito di aprire un conto corrente sotto il profilo dell'art. 1 Prot. n. 1 (diritto a disporre dei propri beni), ha osservato che la durata della procedura fallimentare, protrattasi per ben 23 anni e 3 mesi, aveva portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del ricorrente, consistenti nella pretesa al rispetto della propria corrispondenza, della capacità di stare in giudizio per la difesa dei suoi interessi patrimoniali e del rispetto dei propri beni.

La Corte ha pertanto constatato la violazione degli artt. 8, 6 par. 1 e 1 Prot. n. 1, CEDU.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Infine, nel rigettare la domanda per danni materiali avanzata dal ricorrente, la Corte ha liquidato a suo favore a titolo di danni morali la somma di 49.000,00 € mentre ha respinto la domanda di rimborso delle spese giudiziarie sostenute.